



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 38 del 12/03/2021

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE
E URGENTE «Misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio comunale
del diffondersi del virus Covid-19 in
applicazione dell'art. 1, co. 5, del
D.P.C.M. 02/03/2021»**

Il Responsabile del Settore

(Avv. F. Calia)

Il Responsabile del procedimento

(Comm. dr. S. Navarra)

Premesso che:

- l'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 30/1/2020 l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;
- **CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 06/03/2021 e sono efficaci sino al 06/04/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;
- **VISTA** la disposizione del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui a far data dal 15 febbraio 2021 alla Regione Siciliana si applicano le misure della c.d. "zona gialla";
- **DATO ATTO** della forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9 co. 1 e 2, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;
- **RILEVATO** che all'art. 1, co. 5 del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che all'art. 11, co. 1 del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;*

CONSIDERATO che:

- Sul territorio cittadino in base al quadro normativo sopra disposto è possibile ritenere che in alcune aree, comprese le aree prospicienti gli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di fatto si creino le condizioni di presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e provocare nonostante i divieti sopra richiamati e i modelli comportamentali richiesti, situazioni di assembramento pregiudizievoli a ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- Con nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio della massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 9, co 1, di limitare gli spostamenti personali, salvo deroghe espressamente previste dalla norma;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di potenziale elevata concentrazione di persone in strade, piazza e aree urbane comprese le aree prospicienti alle istituzioni scolastiche;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre le predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc...) per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. 02 marzo 2021, ritenendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M.;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica del territorio comunale, con il costante aumento di soggetti accertati positivi, anche in considerazione della presunta presenza della cd. *“variante inglese”* virus con elevata carica virale, responsabile di un più veloce ed attivo contagio tra persone, soprattutto di giovane età;

PROPONE DI ORDINARE

- Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 06/04/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 07:00 e fino alle ore 22:00 in tutte le strade e piazze e luoghi pubblici della città;**

- È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti – che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., nonché la possibilità di svolgere le attività consentite dal D.P.C.M. per le quali vanno rigorosamente osservate le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza.
- **Il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì al Sabato dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità hanno consentito l'apertura e/o la didattica in presenza.** È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste all'art. 1 del D.P.C.M.;
- **La sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del sabato e ubicato nel Quartiere San Michele, a far data dal 13 marzo c.a. e fino al 06 aprile 2021, con esclusione dei rivenditori di generi alimentari, e il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche, non residenti nella città di Sciacca, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi fino alla data del 06 aprile 2021.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Sciacca, li 11/3/2021

Il Responsabile del procedimento

(Comm. Dr. S. NAVARRA)

Il Responsabile del 7^o Settore/PM

(Avv. F. CALIA)



IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 di revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 06/04/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, **il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 07:00 e fino alle ore 22:00 in tutte le strade e piazze e luoghi pubblici della città;**
- È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti – che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., nonché la possibilità di svolgere le attività consentite dal D.P.C.M. per le quali vanno rigorosamente osservate le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza.
- **Il divieto di stazionamento per le persone, dal lunedì al Sabato dalle ore 07:00 e fino alle ore 15:00, davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, nei quali le autorità hanno consentito l'apertura e/o la didattica in presenza.** È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste all'art. 1 del D.P.C.M.;
- **La sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del sabato e ubicato nel Quartiere San Michele, a far data dal 13 marzo c.a. e fino al 06 aprile 2021,** con esclusione dei rivenditori di generi alimentari, e il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche, non residenti nella città di Sciacca, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi fino alla data del 06 aprile 2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE


- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso:
- Alla Prefettura di Agrigento Ufficio Territoriale del Governo
 - Al Presidente della Regione Siciliana
 - Alla Questura di Agrigento
 - All'Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC: sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - Al Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - Alla Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - Alla Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 ss.mm.ii

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, lì _____

IL SINDACO

(Avv. Francesca VALENTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2021 al _____ al _____/_____/_____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li